



**CIRCOLARE INFORMATIVA 09/05**

Milano, 17 maggio 2005

**OGGETTO:** IVA e factoring

Sentenza 19 gennaio 2005 n. 1/5/05 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

---

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	Ettore SINNONA
AOSTA FACTOR	Stefano MORELLI
ATRADIUS FACTORING	DIREZIONE GENERALE
BANCA CARIGE	Gian Luigi MOLFINO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CAPITALIA L&F	Marcello MESSINA
CBI FACTOR	Giorgio BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFACE FACTORING ITALIA	Massimo MANCINI
CREDEMACTOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
FABER FACTOR	Sergio LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FACTORIT	Antonio DE MARTINI
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	Rossella BOGINI
FIDIS	Mauro BORGIALLO
GE COMMERCIAL FINANCE BUSINESS FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Gianfranco LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
ITALEASE FINANCE	Luigi REDAELLI
MPS LEASING & FACTORING	Giorgio PERNICI
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
SAN PAOLO IMI	DIREZIONE GENERALE
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
SIS.PA.	Gianluigi RIVA
TKLEASING & FACTORING	Pier Luigi GUZZETTI
UNICREDIT FACTORING	Luigi MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

# Nel contratto di factoring esenzione Iva solo per le operazioni di finanziamento

Commissione tributaria provinciale di Pordenone

Per la loro finalità e natura, devono ritenersi distinte le operazioni di recupero crediti da quelle di finanziamento. Mentre, infatti, il corrispettivo delle commissioni per l'attività di gestione e recupero crediti è assoggettato a Iva, il corrispettivo derivante da un contratto di factoring è esente da Iva ai sensi dell'articolo 10 del Dpr 633/1972. La Commissione accoglie il ricorso del contribuente. (Ma.Lo.)

**Sentenza 19 gennaio 2005 n. 1/5/05**  
**Presidente: Appierto; Relatore: Dal Santo**

## Svolgimento del processo

La (...) S.p.A., con sede in (...) sottoposta a verifica con PVC datato 28 ottobre 2003, ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate di Pordenone l'Avviso di accertamento n. (...) datato 12 novembre 2003, notificato in data 17 novembre 2003. Contro l'Avviso ha presentato ricorso datato 24 dicembre 2003, depositato in data 19 gennaio 2004, contestando in diritto e merito ogni rilievo e addebito in materia di IRES e IRAP e IVA. Ha depositato una memoria illustrativa, in data 22 giugno 2004, e due note con deposito di documenti, in data 21 settembre e 3 novembre, e una seconda memoria illustrativa, in data 11 novembre 2004. L'AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio Locale di Pordenone, si costituisce con nota datata 27 febbraio 2004, depositata in pari data, affermando la legittimità del proprio operato. Ha depositato, in data 11 novembre 2004, una memoria illustrativa datata 8 novembre 2004 redatta dalla Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia e, in data 13 novembre 2004, una seconda memoria datata 12 novembre 2004 redatta dall'Ufficio Locale di Pordenone.

## Richieste delle parti

Ricorrente: annullare l'impugnato avviso, siccome illegittimo;

in via preliminare, per essere stato emesso prima del termine a difesa stabilito dalla norma imperativa di cui all'articolo 12, ultimo comma, della L. 212/2000;

in via principale, per infondatezza, in diritto e nel merito, di tutti i rilievi connessi con la presunta imponibilità Iva delle operazioni poste in essere nell'ambito della propria attività di factoring;

in via subordinata, per violazione del principio del legittimo affidamento alla validità della norma di esenzione Iva di cui all'art. 10, n. 1, del D.P.R. 633/72;

in via principale, con riferimento all'indebita deduzione di oneri pluriennali, per infondatezza del rilievo stesso. L'Agenzia delle Entrate: respingere *in toto* il ricorso, in via principale, riconoscendo legittimo e corretto l'operato erariale;

condannare la ricorrente alla rifusione delle spese.

## Motivazione della sentenza

La Commissione, esaminati il ricorso e la costituzione in giudizio, oltre ai documenti depositati, valutate le argomentazioni addotte e sentite le parti in pubblica udienza, ritiene *in primis* di dover esaminare il rilievo preliminare presentato dalla parte ricorrente circa l'illegittimità dell'Avviso di accertamento, in quanto emesso prima della decorrenza del termine di 60 giorni dal rilascio del P.V.C., in contrasto con quanto disposto dall'articolo 12 della L. 212/2000. La parte ricorrente lamenta che l'Agenzia abbia disatteso il precetto tassativo nella parte in cui dispone che «l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza», sia per quanto riguarda il rispetto del termine, sia per l'omessa indicazione di un motivo di particolare e motivata urgenza.

In effetti il P.V.C. è stato chiuso, con consegna alla parte, in data 28 ottobre 2003, per cui l'Avviso di accertamento non poteva essere emanato prima del decorso di 60 giorni, cioè non prima del 27 dicembre, mentre è stato emesso il 12 novembre 2003 e notificato il successivo giorno 17, e non contiene alcuna giustificazione in merito all'abbreviazione del termine.

Entrambe le parti hanno presentato proprie deduzioni, così riassumibili:

la parte ricorrente ritiene fondamentale, per un corretto rapporto tra lo Stato e il Contribuente, il rispetto tassativo della norma statutaria, per cui il mancato rispetto - senza una giustificazione - configura una violazione grave e insanabile, in quanto «era inibito all'Ufficio operare accertamenti sino al 27 dicembre»; «La norma violata ha natura "imperativa" perché interviene su un diritto soggettivo dei contribuenti (...) al quale corrisponde un obbligo generale degli uffici impositori»; «La violazione del precetto in questione ha fatto sì che l'Ufficio abbia proceduto in assoluta (in quel momento) carenza di poteri; con l'assoluta conseguenza che l'Avviso impugnato deve essere riconosciuto, sulla base del diritto amministrativo "inesistente" o quantomeno "nullo", e, come tal, assolutamente improduttivo di effetti».

L'Agenzia delle Entrate sostiene che il termine sia ordinatorio, in quanto non definito decadenziale, e «che gli

unici casi di nullità degli atti impositivi, ..., sono quelli compiutamente e specificatamente elencati dall'art. 42 del D.P.R. 600/73»; «Pertanto, laddove la normativa tributaria non prescrive determinati obblighi ad espressa pena di nullità, il mancato adempimento degli stessi da parte dell'Amministrazione Finanziaria non comporta la nullità del successivo atto impositivo...»; si perviene alla medesima conclusione esaminando «quelle norme dello Statuto che, nel disciplinare taluni oneri procedimentali, posti a carico dell'Amministrazione finanziaria, sanciscono espressamente la nullità dei provvedimenti emessi per violazione degli stessi. Si veda al riguardo l'art. 6, comma 5, ultimo periodo della più volte menzionata L. 212/2000, laddove vengono dichiarati nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni ivi riportate, oppure, ancora, il successivo art. 11, comma 2, in riferimento alla risposta dell'Amministrazione finanziaria all'istanza di interpello prodotta dal contribuente». Inoltre «la Corte di Cassazione (sent. 8344 del 19/6/2001) in materia di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (art. 12, comma 5, L. 212/2000) ha chiaramente affermato che la violazione delle regole dell'accertamento tributario non comporta come conseguenza necessaria la inutilizzabilità degli elementi acquisiti in mancanza di una specifica previsione in tal senso». L'Agenzia fa rilevare altresì che in sede di ispezione sempre e comunque sono state verbalizzate le osservazioni provvedendo all'acquisizione dei documenti esibiti. Pertanto Essa ritiene che il mancato rispetto del termine più volte citato possa essere sanato in quanto trattasi di mera violazione formale e tale violazione - al pari di quelle, in ipotesi, commesse dal contribuente - è sanzionabile soltanto se tali violazioni si traducono in una effettiva lesione della situazione giuridica altrui, posto che la funzione dello Statuto del Contribuente non è quella di preconstituire irragionevoli situazioni di ipertutela. Il Collegio richiama, innanzitutto, le sentenze della Suprema Corte n. 17576 del 10/12/2003 e 7080 del 14 aprile 2004, condivise *in toto*, ove si trovano puntualizzate la natura e la portata dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 212/2000. Con la prima pronuncia la Corte ha ribadito che le disposizioni statutarie rappresentano i principi generali dell'ordinamento tributario e ciò si desume proprio dall'articolo 1, comma 1, dello Statuto sul punto ove dispone che: «Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3, 23, 53, e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali». La Suprema Corte ha trovato occasione per affermare, in particolare con la seconda sentenza, che i principi contenuti nello statuto, hanno un elevato valore ermeneutico che si fonda su un duplice rilievo. In primo luogo, su quello secondo cui

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE  
RICHIAMATE NELLO STATUTO  
COSTITUISCONO I PRINCIPI  
DELL'ORDINAMENTO TRIBUTARIO  
E LE REGOLE FONDAMENTALI  
CUI DEVONO RITENERSI VINCOLATI  
SIA L'AMMINISTRAZIONE  
SIA IL LEGISLATORE  
E SOLO A ESSI L'INTERPRETE  
PUÒ ISPIRARSÌ

l'interpretazione conforme a statuto si risolve, in definitiva, nell'interpretazione conforme alle norme costituzionali richiamate, che lo Statuto stesso dichiara esplicitamente di attuare nell'ordinamento tributario. In secondo luogo deve distinguersi nell'ambito delle disposizioni statutarie, tra quelle espressive di principi già immanenti nel diritto e nell'ordinamento tributario e quelle che - pur dettate in attuazione delle richiamate norme costituzionali - presentano un contenuto totalmente nuovo o parzialmente innovativo rispetto alla legislazione tributaria preesistente. Come criteri identificativi delle seconde - avuto riguardo al contenuto e all'orientamento prevalentemente "garantistici" dello Statuto - possono indicarsi quelli della istituzione *ex novo*, in favore del contribuente, di garanzie o dell'ampliamento significativo di garanzie già esistenti (esempi emblematici, sono le disposizioni in materia di interpello del contribuente, dettate dall'art. 11 e, almeno in parte, quelle in tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali contenute nell'articolo 12).

Dopo quanto affermato dalle citate sentenze non v'è più dubbio che le disposizioni normative richiamate nello Statuto costituiscono definitivamente i principi generali dell'ordinamento tributario, significando che i principi espressi o desumibili dallo Statuto costituiscono le regole fondamentali del particolare ordinamento, cui devono ritenersi vincolati tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il Legislatore. Caratteristica di queste regole è la loro superiorità assiologica e la loro funzione di orientamento ermeneutico vincolante, per cui i principi e le disposizioni statutarie vanno posti sul gradino più alto della scala dei valori e da essi l'interprete deve trarre i criteri per risolvere le questioni sottoposte. Questa prospettiva è affermata dall'art. 16 dello Statuto nel

quale si delega il Governo ad emanare decreti al fine di garantire la coerenza della legislazione con le disposizioni della suddetta legge. Per cui se la coerenza deve essere garantita nell'esercizio dell'attività legislativa delegata, a maggior ragione va garantita nell'attività interpretativa, con la conseguenza che, mancando come nel caso esaminato una norma di attuazione, ogni dubbio interpretativo e di applicazione andrà risolto secondo le indicazioni contenute nell'art. 12 delle preleggi (R.D. 262/1942).

Le argomentazioni testé esposte, mutate dalle sentenze della Suprema Corte, ridimensionano e non permettono di valutare positivamente le generiche osservazioni, assai poco pertinenti, presentate dall'Agenzia delle Entrate tendenti a sanare il mancato rispetto del termine rifacendosi alla normativa e alla prassi pre Statuto, evidenziando, anche, che la sentenza della Suprema Corte sopra citata, n. 8344, si riferisce a fattispecie estranea al caso in esame. Sul punto, poi, deve ribadire, molto semplicemente, che lo Statuto non è una legge di modifi-

ca particolareggiata delle singole norme antecedenti, ma, come sopra meglio precisato, ha introdotto nuovi principi giuridici e nuove modalità procedurali, per cui sono le norme preesistenti che debbono essere adeguate allo Statuto e non viceversa, con la conseguenza che deve essere oggetto di revisione tutto ciò che osta ad una corretta e puntuale applicazione, mediante modifiche compatibili alla prassi precedente, con nuove e più puntuali norme attuative e, nel caso di mancato adeguamento, ricorrendo a pronunce giurisprudenziali.

In particolare circa la portata del comma 7 dell'art. 12 dello Statuto, ben poco si può aggiungere, salvo far rilevare che l'articolo 12 ha contenuto innovativo rispetto alle norme precedenti all'emanazione dello Statuto e che il significato letterale delle parole «non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine» non permette di formulare altre possibili interpretazioni che giustificano l'operato dell'Agenzia delle Entrate, che ha agito in vigenza di un temporaneo ma tassativo divieto a procedere, non sussistendo casi, palesi, o dichiarati, di particolare e motivata urgenza. Non si comprende, anche, come l'Agenzia, avendo avuto la possibilità durante tutto l'anno 2004 di rinnovare l'atto impugnato con una nuova notifica, non abbia provveduto a sanare la situazione. L'atto impugnato, pur se materialmente esistente e nonostante il precetto dello Statuto del contribuente non preveda esplicitamente - come in altri casi - la nullità dello stesso, dovrà essere considerato - inadempiente da parte dell'Agenzia le scadenze temporali preventive di cui al comma 7 dell'art. 12 - inefficace nel senso che tale atto è inidoneo a spiegare gli effetti che gli sono propri e come tale annullabile mancando dei requisiti formali e/o sostanziali per il raggiungimento dello scopo (artt. 156 e ss. CPC), non più utilmente sanabili.

A conclusione il Collegio, esaurita la questione preliminare, ritiene di segnalare *incidenter tantum* taluni convincimenti acquisiti durante la discussione di merito, prima di definire in concreto, in camera di consiglio, la risposta alla richiesta preliminare della parte ricorrente. La questione esaminata sorge da una valutazione dei verificatori circa la natura delle commissioni versate dai clienti dalla (...) S.p.A.

La locale Agenzia ritiene, come dichiarato nell'avviso di accertamento, che l'esistenza di tale corrispettivo configuri la presenza di «elementi costanti di gestione dei crediti dei fornitori». Questa tipologia di prestazione risulterebbe autonoma dalle operazioni di finanziamento concesse dal factor, per cui «non resta che ritenere imponibili le commissioni ricevute dal factor a fronte delle prestazioni oggetto dei contratti di factoring rese nei confronti dei cedenti». «Questa impostazione è stata recentemente confermata da una pronuncia della Corte di Giustizia CEE: la sentenza del 26/3/2003 nel procedimento C-305/01», affermando, dopo un esame della casistica tra cessioni di crediti *pro soluto* e *pro solvendo* e «In conclusione (che) la (...) avrebbe dovuto assoggettare all'imposta tutte le commissioni fatturate ai cedenti, sia *pro soluto* che *pro solvendo* perché per questa prestazione di servizio, non vi è alcuna esenzione di imposta espressamente prevista dall'art. 10 del D.P.R. 633/72».

La parte ricorrente sostiene la tesi opposta poiché l'attività

esercitata è di natura finanziaria e come tale è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia in quanto le operazioni sono poste in essere nell'ambito di operazioni regolamentate e previste dalla specifica L. 52/1991. La gestione dei crediti d'impresa e tutta la gestione connessa perdono autonoma rilevanza per divenire componente di un'attività finanziaria e creditizia finalizzata alla monetizzazione anticipata dei crediti negoziati; attività omogenea, del tutto simile nella sostanza alle altre attività tradizionali del credito (mutuo, sconto bancario, ecc.). I corrispettivi percepiti non trovano causa in un'operazione di gestione o recupero del credito, ma in un finanziamento. Tanto che il contratto tipo prevede, in caso di inadempimento del debitore, che il beneficiario del finanziamento dovrà provvedere a restituire alla (...) il finanziamento ricevuto.

Sull'argomento è intervenuta anche la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate con la nota del 5 agosto 2004, prot. 126747, e con la risoluzione del 17 novembre 2004, n. 139/E, aventi analogo contenuto, ove si è trovata piena rispondenza con le questioni attinenti alla causa, trattate, discusse e vagliate da questo Collegio, al fine di dare una corretta valutazione e interpretazione, in generale, dell'attività nazionale di factoring, e, in particolare, dell'attività esercitata dalla ricorrente.

Tanto premesso si osserva:

1) l'avviso di accertamento è basato sulla presunzione che le commissioni percepite siano originate da prestazioni estranee al punto 1) dell'art. 10 del DPR 633/72, cioè la (...) effettua due tipi di operazioni, quella di finanziamento con interessi (esenti da imposta) e quella di gestione con commissioni (soggette a imposta, fino ad affermare nelle memorie che l'attività sia in effetti di sola gestione), però tale presunzione non trova riscontro oggettivo in alcun caso documentato di factoring di sola gestione del credito, per il quale siano state percepite solamente specifiche commissioni;

2) l'art. 10, punto 1, assoggetta ad imposta solo operazioni di recupero dei crediti, nulla precisando sulla gestione degli stessi e ciò fa chiaramente presupporre che debbesi valutare non tanto il fatto che un credito venga momentaneamente o definitivamente trasferito presso un altro soggetto, bensì la causa del trasferimento (finanziamento, compensazione, recupero etc.) per cui l'affermazione generica che vi è stata una gestione dei crediti è insufficiente a qualificare la tipologia impositiva;

3) la Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la Corte di Giustizia CE, con sentenza del 26 giugno 2003, causa C-305/01, «ha inteso tracciare la linea di demarcazione tra operazioni esenti ed operazioni tassate, offrendo una precisa definizione del concetto (attività) di recupero crediti e attività di factoring». Precisa altresì che nell'ordinamento tedesco, oggetto della sentenza, l'attività di factoring, è diretto nella realtà al recupero del credito e «se questa caratteristica dell'istituto è configurabile in taluni ordinamenti giuridici (stranieri), certamente non lo è secondo l'ordinamento nazionale», ove, con L. 52/1991, non sono state regolamentate le operazioni di factoring, ma è stato disposto che «il cessionario è una banca o a un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», per cui «dalla presenza



di una banca o da un intermediario finanziario, in qualità di cessionario del credito, si desume che l'operazione richiamata ha natura finanziaria». Quindi «non vi è dubbio che nel nostro ordinamento la cessione del credito e il factoring hanno finalità e natura finanziaria». Prosegue poi affermando che «a voler applicare in modo generalizzato le determinazioni assunte dalla Corte di Giustizia, senza tener conto delle significative e sostanziali differenze fra la fattispecie solitamente adottata in Italia e quella rappresentata nella pronuncia della Corte stessa, si finirebbe per applicare un'identica disciplina ad istituti profondamente differenti». «Per evitare il predetto effetto e, al contempo, riconoscere il corretto valore all'indirizzo espresso dalla Corte di Giustizia, sarà necessario, a parere della scrivente, esperire di volta in volta un'indagine che consenta di individuare la corretta natura dell'operazione concretamente realizzata».

Questo Collegio rileva come le argomentazioni del punto 3 risultino coincidenti con le analisi e le valutazioni manifestate prima della pubblicazione delle note ministeriali. L'esigenza di una analitica valutazione dei verificatori esprime un convincimento, pienamente condiviso, sul fatto che la locale Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto effettuare una verifica, caso per caso, delle operazioni poste in essere dalla (...) e non già a limitarsi a dichiarare soggette a tributo tutto l'ammontare delle commissioni percepite esposte a bilancio, assumendo acriticamente un'affermazione della Corte di Giustizia, che, come dichiarato dalla Direzione Centrale delle Entrate Agenzia, era riferita all'attività di factoring di recupero crediti. Infatti nel medesimo bilancio si trovano esposte altre importanti e consistenti poste contabili, che sono significative dell'attività finanziaria in con-

creto esercitata, quali l'ammontare delle provviste di finanziamenti, con i relativi interessi passivi a carico della (...), utilizzate per creare la disponibilità necessaria a concedere i prestiti alla clientela, l'ammontare dei rilevanti crediti di finanziamento concessi, garantiti da altrettanti crediti ceduti da terzi a garanzia e quindi in temporanea gestione, etc. In definitiva si può affermare che dovevasi vagliare e individuare quale sia stata, di volta in volta, la volontà della ditta cedente e quindi la tipologia della prestazione in concreto richiesta e concordata, per cui dovevasi tenere distinte le operazioni di recupero dei crediti da quelle di finanziamento; in quanto se viene esercitata dal factor un'attività di gestione dei crediti rivolta al recupero degli stessi - indubbiamente troverà applicazione quanto già disposto dall'art. 10, punto 1) del DPR 633/72, come confermato dalla sentenza della Corte - il corrispettivo delle commissioni dovrà essere assoggettato ad Iva; se di contro il cedente, con un contratto di factoring (cedendo un credito) chiede un finanziamento, per il quale paga interessi e commissioni, allora per il corrispettivo troverà applicazione l'esenzione prevista dal testé citato articolo 10.

La questione trattata trova soluzione con le conclusioni espresse nell'esame della questione preliminare.

La natura interpretativa della sentenza merita la compensazione delle spese, in analogia alla volontà manifestata dalle parti a rinunciare ai rispettivi rimborsi.

#### P.Q.M.

*La Commissione Tributaria accoglie il ricorso, annulla l'avviso di accertamento n. (...), perché inefficace e compensa le spese.*

## Per la Ctp resta piena imponibilità se l'impresa punta al recupero crediti

il commento di Stefano Chirichigno e Gianluca Stancati

**L**a sentenza n. 1/01/05 è di estremo interesse ed esprime, in una sequenza temporale di eccezionale brevità, l'intervento del giudice (tributario) nazionale a margine di un'attività di verifica che si ispira alla nota sentenza che la Corte Ue ha pronunciato il 26 giugno 2003 nel procedimento C-305/01.

Per la verità il tema di "diritto sostanziale", afferente il regime Iva riservabile ai servizi di factoring, è assorbito dall'accoglimento di un'eccezione preliminare relativa

alla presunta violazione nella specie dell'articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (ex lege 212/2000), per avere l'Agenzia notificato l'atto impositivo al contribuente quando non era ancora decorso il termine di 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione. Purtroppo, la Commissione tributaria non perde occasione per esprimere il proprio convincimento in ordine alla predetta questione sostanziale, sulla quale, per economia di trattazione, intendiamo concentrare il presente sintetico contributo.

#### IL CASO

**Il "precedente comunitario"** - La controversia nasce da un'attività ispettiva svolta presso una società di factoring e, in specie, dalla asserita constatazione secondo cui le relative risultanze avrebbero portato alla luce «elementi costanti di gestione dei crediti dei fornitori». Da una siffatta qualificazione causale l'amministrazione fa discendere l'imponibilità a Iva dei corrispettivi conseguiti dal factor, ritenendo peraltro il suo operato, co-